

COMUNE DI PALERMITI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI SOCIO ASSISTENZIALI ALLE PERSONE FISICHE

Articolo 1

Finalità

Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio e le esercita adottando gli assetti più funzionali alla gestione, al livello di spesa ed al rapporto con i cittadini.

Gli interventi di cui al presente regolamento, consistono in erogazioni di prestazioni economiche finalizzate alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona che versano nella condizione di disagio economico, come misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito, per favorire la vita autonoma e la permanenza nella famiglia di origine o l'inserimento presso altre dei minori in situazioni di disagio economico.

Articolo 2

Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le singole persone che, ai sensi del D.P.R.223/89, hanno abituale dimora nel territorio Comunale come certificato dall'Anagrafe della Popolazione residente, siano essi:

- Cittadini Italiani;
- Cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore.

Articolo 3

Forme d'intervento

Gli interventi d'assistenza economica si articolano in:

1. Assegno economico per servizio civico;
2. Assistenza economica continuativa;
3. Assistenza economica straordinaria;
4. Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori;
5. Assistenza economica in favore dei minori naturali riconosciuti dalla sola madre, o figli di ignoti o esposti all'abbandono;

Articolo 4

Il nucleo familiare

Per nucleo familiare s'intende la famiglia mononucleare, o costituita da entrambi i coniugi o da uno di essi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Articolo 5

Il reddito del nucleo familiare

Ai fini dell'accesso agli interventi disciplinati dal presente Regolamento, la verifica della condizione di disagio economico è effettuata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs n. 109/98 e ss.mm.. Il reddito complessivo del nucleo familiare considerato ai fini del presente Regolamento è l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante dall'Attestazione ISEE, di cui devono essere corredate le istanze di concessione dei benefici, e NON potrà superare, ai fini dell'ammissione agli interventi, l'ammontare annuo dei redditi di seguito riportati in relazione alla composizione del nucleo familiare:

Famiglie composte da n. 1 componente (parametro 1) ISEE NON superiore ad € 6.713,93;

" **" da n. 2 componenti (parametro 1,57) ISEE NON superiore ad € 5.000,00; "**

" **" da n. 3 componenti (parametro 2,04) ISEE NON superiore ad € 3.921,56; "**

" **" da n. 4 componenti (parametro 2,46) ISEE NON superiore ad € 3.455,28; "**

**da n. 5 componenti ed oltre (parametro 2,85) ISEE NON superiore ad
€ 3.157,89;**

Per i parametri (scale di equivalenze) non compresi tra quelli indicati si applicheranno le tariffe corrispondenti agli indicatori con parametro appena inferiore;

In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC (ex legge 4/3/1987 n° 88) e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n° 18/80 non sono conteggiate all'atto della determinazione del reddito. L'assegno d'accompagnamento va in ogni caso computato nel reddito nei casi d'istituzionalizzazione.

La situazione reddituale ed economica delle persone NON autosufficienti (anziani, portatori di handicap), nonché in tutti i casi vi sia necessità di intervenire con urgenza per prevenire conseguenza pregiudizievoli, può essere comprovata con dichiarazione personale dell'interessato. L'Amministrazione procederà in conformità al regolamento comunale sulle verifiche delle dichiarazioni sostitutive ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Articolo 6:

Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

- a. Versino in stato d'indigenza ovvero che non dispongono di un reddito familiare annuo superiore a quello previsto in relazione alla composizione familiare stabilito all'art. 5 ;
- b. Non siano titolari ne' di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e /o postali superiori a € 5.000,00, ne' di patrimonio immobiliare, con la sola eccezione della casa adibita ad abitazione familiare principale;
- c. Siano privi di stabile occupazione;
- d. Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Qualora i soggetti di cui al punto d, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, nonostante ciò, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

Articolo 7

Accesso agli interventi

La realizzazione del sistema di interventi e servizi regolato dal presente regolamento si ispira ai principi di trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza, efficacia e pubblicità, assicurando accesso e pari opportunità ai cittadini.

L'iniziativa della richiesta delle prestazioni è, di norma, riservata ai cittadini interessati, e può essere assunta dal Comune su richiesta della Pubblica Autorità ed in via eccezionale, nei casi di particolare necessità ed urgenza, in cui siano ravvisabili situazioni d'impedimento dell'interessato e di chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge, sarebbe tenuto alla richiesta.

Gli Uffici Comunali forniscono, negli orari di apertura al pubblico, ogni informazione sugli interventi, provvedendo a consegnare ai cittadini i modelli di richiesta appositamente predisposti, con l'indicazione della eventuale documentazione richiesta.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, valutata la documentazione, effettua eventualmente il colloquio con il richiedente e, se opportuno, la visita domiciliare, predispone e approva il provvedimento motivato di concessione o di diniego, con l'indicazione del tipo di contributo, della decorrenza, della durata e dell'entità.

La domanda va presentata all'ufficio Protocollo dell'ente.

Articolo 8

Contributo economico per servizio Civico

L'assegno economico per servizio Civico è un intervento socio assistenziale erogato, in alternativa all'assistenza economica a quei soggetti, privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa, che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art. 6, accettano di svolgere attività di servizio civico quali:

- a. Custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (scuole, palestre, biblioteche, campi sportivi ecc.);
- b. Censimento e cura delle aree verdi urbane;
- c. Salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico;
- d. Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane, (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ritiro documenti etc.), o degli alunni in prossimità delle scuole, dei percorsi o sui mezzi pubblici;
- e. Lavori di piccola manutenzione domestica da eseguire c/o beni pubblici ovvero presso l'abitazione di persone disabili e/o anziane.

Poiché gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico hanno lo scopo di coinvolgere in modo attivo i fruitori degli stessi rendendoli partecipi dell'azione di recupero e di reinserimento sociale e non sono valutati con criteri standard di produttività, essi non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato). I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amm.ne Comunale. Ogni assistito riceverà, un contributo orario di € 6,00 per un'attività massima di 60 ore mensili, per un periodo massimo di sei mesi per anno solare, non prorogabili. Il sussidio sarà erogato, mensilmente, e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente sono cessate. Le persone o i nuclei familiari che abbiano rifiutato o rinunciato senza giustificato motivo all'avvio ai servizi civici proposto dal Servizio Sociale Comunale in alternativa ad altro intervento richiesto, ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

Nel caso in cui gli interventi riguardino persone che si trovino in particolari situazioni di disagio non solo economico (donne sole con minori, detenuti o soggetti a misure di sicurezza, tossicodipendenti o etilisti, ecc..) , il progetto di inserimento nel servizio deve avvenire in

considerazione e senza pregiudizio delle esigenze sociali delle medesime , ed a condizione che sia compatibile con esse .

Il numero di cittadini da avviare ai progetti di Servizio Civico è determinato annualmente sulla base delle disponibilità di bilancio, come quantificate nei rispettivi stanziamenti del Bilancio di previsione comunale.

In ogni caso il Servizio Sociale nella valutazione delle richieste di sussidio economico deve, ove sussistono le condizioni, preferire l'erogazione attraverso il Servizio Civico secondo le disposizioni stabilite nel Titolo II del presente Regolamento.

Articolo 9

Assistenza economica continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione e che non possiedano i requisiti per l'accesso agli interventi di cui al precedente art. 8. Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato, salvo nei casi particolari descritti successivamente. L'erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e, salvo casi particolari nei quali sono previsti ulteriori interventi tecnici e assistenziali programmati, non potrà superare i sei mesi nell'arco dell'anno solare e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate. Si darà precedenza ai nuclei familiari che rispondono ai seguenti requisiti:

- Con figli minori a rischio d'istituzionalizzazione;
- In situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (malati cronici, invalidi totali permanenti, malati di AIDS);
- Anziani soli in condizioni socio economiche precarie irreversibili.

In ogni caso, il responsabile comunale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti. L'importo massimo della prestazione a carattere continuativo non potrà essere superiore alle € 150,00 mensili e comunque la cifra sarà erogata proporzionalmente alle disponibilità di bilancio dell'Ente ed al numero degli interventi richiesti.

Articolo 10

Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria, è un intervento "Una Tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti, che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali a solo titolo esemplificativo:

- Decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente;
- Viaggi della speranza documentati;
- Assistenza economica per la ricerca di un alloggio per i destinatari di Ordinanze di sgombero o di provvedimenti esecutivi di sfratto (stipula contratti utenze e di locazione, trasporto masserizie, ecc)
- Acquisto farmaci o di protesi o accessori sanitari non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Acquisto di beni di prima necessità, ovvero situazioni economiche di improvvisa necessità e disagio economico.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Responsabile Comunale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.

La misura di detto contributo, in ogni caso, non potrà superare l'importo massimo di € 1.000,00 per ogni anno solare.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario NON possono ricevere altri sussidi economici per il mese di erogazione.

L'importo del contributo può essere determinato proporzionalmente alle disponibilità di bilancio dell'Ente ed al numero degli interventi richiesti.

Articolo 11

Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata. Nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela (affido eterofamiliare), l'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata è prestata dal Comune, indipendentemente

ad € 100,00 , elevabile fino ad un massimo di € 200,00 per quei minori che necessitano di particolari attenzioni od interventi a causa di situazioni di disagio psico-fisico certificabili ai sensi della Legge 104/92 .

Nel caso di affidamento intro-familiare ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, ossia di soggetto affidatario obbligato agli alimenti, l'assistenza economica può essere comunque erogata nel limite massimo di € 155,00 mensili qualora l'indicatore di situazione economica (ISE) della famiglia affidataria, non superi l'importo annuo di € 15.000,00. Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare il contributo economico mensile, nei limiti sopra indicati, è corrisposto per ciascuno dei minori.

L'assegno di affidamento può essere erogato fino al compimento del 15° anno di età della persona affidata.

L'erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e potrà essere interrotta in qualunque momento con giusta motivazione da parte dell'ente. L'erogazione del contributo cessa nel caso di istituzionalizzazione del minore.

Articolo 12

Intervento economico in favore dei minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre, o figli di ignoti o esposti all'abbandono

Finalità del presente intervento è quello di favorire l'inserimento ed il mantenimento del minore nell'ambito della famiglia naturale, affinché il suo sviluppo psico-fisico possa evolversi in un sistema interattivo di rapporti affettivi familiari.

Sono assistibili, da parte dell'Amministrazione comunale, i seguenti soggetti:

- **I figli naturali riconosciuti dalla sola madre**
- **I figli di ignoti**
- **I minori esposti all'abbandono**

- **Figli naturali riconosciuti dalla sola madre** - E' ammesso al beneficio economico il minore naturale riconosciuto dalla sola madre che provvede direttamente all'allevamento del minore e con essa convivente, che versi in condizioni di disagio economico come stabilito dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento. L'assistenza è estesa indistintamente a tutta la prole nata NON in costanza di matrimonio, a carico e convivente con la genitrice nubile.
- L'intervento economico decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e può essere erogato fino al 15° anno di età del minore, età prevista dalla normativa vigente in materia per l'ammissione dei fanciulli al lavoro. La madre dell'assistito ogni anno deve presentare apposita istanza per il proseguimento dell'assistenza.
- **Figli di ignoti o esposti all'abbandono** -E' ammesso al beneficio economico il minore per il quale sia richiesta la pubblica assistenza da parte della Pubblica Autorità o che sia attivata dal Servizio Sociale laddove il singolo genitore convivente ed il bambino, od il

nucleo familiare comunque costituito non possano avvalersi del sostegno del proprio nucleo parentale. L'intervento può essere proseguito fino al 15° anno di età del minore ed a condizione che sussistano le condizioni di disagio socio-economico che hanno determinato la sua attivazione.

L'importo massimo mensile erogabile per questa tipologia di intervento è di € 155,00, e qualora il minore beneficiario del contributo dovesse essere affidato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria a parente soggetto all'obbligo degli alimenti, la titolarità del contributo passa a quest'ultimo, a condizione che sussistano i parametri economici fissati dal presente regolamento.

Articolo 13

Accertamento istruttorio e proposta progetti d'intervento

Il Responsabile del Servizio Amministrativo provvede all'istruttoria delle domande. Il medesimo responsabile è titolare del caso, valuta le richieste e formula, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, ed eventualmente con le figure professionali (psicologo, sociologo, pedagogo) di cui ritiene opportuno avvalersi, gli interventi che devono essere definiti in specifici progetti individuali, contenenti:

- La definizione e finalizzazione degli obiettivi;
- La durata;
- Le modalità di verifica;
- L'ammontare della somma mensile da erogare e l'onere complessivo a carico dell'amministrazione.

Articolo 14

Verifica dell'intervento

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, procede alla verifica periodica dell'intervento al fine di valutarne l'andamento.

Articolo 15

Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, può decidere di modificare, sospendere o revocare

l'intervento stesso, per motivata giustificazione.

Articolo 16

Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio assistenziali, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del codice penale.

Articolo 17

Programmazione e finanziamento degli interventi

Sulla base dei fabbisogni dell'intero territorio Comunale, il Settore Amministrativo, in considerazione degli importi stanziati in bilancio, all'inizio dell'anno procede ad una programmazione di massima degli interventi, al fine di poter valutare in che misura le esigenze risultino affrontabili in rapporto all'importo totale dei finanziamenti disponibili.

Sarà pertanto del Responsabile del Servizio Amministrativo la competenza e la responsabilità di individuare, in base ai finanziamenti assegnati e previa valutazione delle condizioni socio - economiche dei richiedenti, i nuclei familiari da assistere prioritariamente. Sono fatti salvi i casi di assistenza obbligatoriamente previsti alla legge a carico del comune.

Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.